

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE AI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E DI TRASPORTO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI.

INDICE

- Art. 1 – Principi e finalità
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 – Destinatari
- Art. 4 - Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art. 5 - Individuazione del limite Isee e delle agevolazioni tariffarie
- Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande
- Art. 7 – Utenti frequentanti le scuole di altri Comuni
- Art. 8 – Condizioni di disagio socio-economico
- Art. 9 – Informazione ai cittadini
- Art. 10 – Controlli
- Art. 11 – Trattamento dei dati
- Art. 12 – Disposizioni di adeguamento automatico
- Art. 13 – Entrata in vigore e applicazione
- Art. 14 – Rinvio

Art. 1 – Principi e finalità

1. I servizi per l'accesso scolastico di trasporto e ristorazione concorrono a rendere effettivo per tutte/tutti le/i bambine/i, ragazze/i residenti nell'Unione Terre di Castelli il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione garantiti dalla normativa nazionale e regionale.
2. Riconoscendo i servizi di ristorazione e trasporto scolastico come servizi ausiliari al tempo scuola essenziali per la frequenza di tutti gli studenti e in particolare di quelli che si trovano in situazioni di disagio socio-economico, il presente Regolamento intende disciplinare in maniera organica, equa e trasparente un'azione che contrasti gli impedimenti di ordine economico che possono avere riflessi sull'assolvimento dell'obbligo scolastico.
3. La partecipazione al costo dei servizi scolastici suddetti da parte della cittadinanza avviene mediante la corresponsione di una quota fissata annualmente dalla Giunta dell'Unione.
4. In relazione alla situazione economica, gli utenti, in base alle disposizioni del presente regolamento, possono richiedere un'agevolazione sulla quota di fruizione dei servizi nei modi e secondo i criteri di seguito indicati.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. L'amministrazione dell'Unione nell'ambito del diritto allo studio eroga i servizi di mensa e trasporto scolastico volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche per i bambini residenti nei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano pertanto ai servizi di competenza dell'Unione Terre di Castelli di trasporto scolastico e mensa scolastica.

Art. 3 – Destinatari

1. Possono beneficiare di agevolazioni le cittadine ed i cittadini italiani, stranieri e apolidi residenti nei Comuni dell'Unione, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado statali dei Comuni dell'Unione o di altro Comune, nelle modalità e importi previsti dal presente regolamento.

Art. 4 - Criteri per la determinazione della situazione economica

1. La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata è determinata con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza (ISEE), così come determinata dal DPCM 159 del 5/12/2013 e ss.mm. e ii.
2. Il nucleo familiare di riferimento è individuato secondo i criteri di cui all'Art.3 DPCM 159 del 5/12/2013 e ss.mm. e ii.

Art. 5 - Individuazione del limite Isee e delle agevolazioni tariffarie

1. Possono beneficiare di agevolazioni sulla tariffa per i servizi oggetto del presente regolamento, i richiedenti che rientrano nei seguenti limiti di valore ISEE, con le relative percentuali di riduzione indicate:

VALORE ISEE	PERCENTUALI DI RIDUZIONE TARIFFARIA
fino a € 4.700,00	riduzione del 50,00 %
da € 4.700,01 a € 7.200,00	riduzione del 35,00 %
da € 7.200,01 a € 10.140,00	riduzione del 10,00 %

2. Le agevolazioni ottenute ai sensi del presente regolamento sono mantenute per tutto l'anno scolastico, salvo presentazione di Isee corrente.

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande

1. Coloro che avendo i requisiti di cui all'art. 3 intendono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente regolamento, devono presentare domanda presso gli Sportelli di Prossimità dell'Unione, presentando ISEE valido calcolato come previsto dalla normativa in vigore.
2. Le domande devono pervenire entro il termine stabilito annualmente e comunicato nel periodo delle iscrizioni scolastiche, mediante la pubblicazione sul sito dell'Unione Terre di Castelli e mediante informativa consegnata alle famiglie in occasione delle iscrizioni ai servizi scolastici.
3. La concessione del beneficio ha decorrenza dalla comunicazione che conclude l'istruttoria ed ha durata per tutto l'anno scolastico.
4. In caso di cambio di residenza all'interno dei comuni dell'Unione non è necessario ripresentare domanda, ma viene mantenuta l'agevolazione precedentemente concessa.
5. Le domande presentate oltre il termine stabilito, possono essere accolte solo nei seguenti casi:
 - 1) a seguito di immigrazione intervenuta successivamente alla scadenza stabilita per la presentazione della domanda,
 - 2) a seguito di presentazione di ISEE corrente.In questo ultimo caso la tariffa eventualmente ricalcolata ha decorrenza dalla prima fatturazione utile successiva alla conclusione dell'istruttoria.

Art. 7 – Utenti residenti nell'Unione frequentanti le scuole di altri Comuni

1. Per i cittadini residenti che frequentano le scuole presso Comuni fuori dell'Unione, si applicano le suddette percentuali di riduzione alle tariffe dei servizi comunali usufruiti, mantenendo come parametro massimo di riferimento l'ammontare della tariffa in vigore nei territori dell'Unione.

Art. 8 – Condizioni di disagio socio-economico

1. Per i cittadini che versano in condizioni di disagio socio-economico sono possibili ulteriori e differenti forme di agevolazione, comprendenti anche rateizzazioni e l'esonero totale, quest'ultimo a fronte di relazione da parte del Servizio Sociale Territoriale.
2. La decorrenza del beneficio non sarà retroattiva su servizi già fatturati.

Art. 9 – Informazione ai cittadini

1. I contenuti del presente regolamento vengono resi noti attraverso il sito internet dell'Unione ed in fase di iscrizione ai servizi scolastici con le forme previste.

Art. 10 – Controlli

1. L'Amministrazione dell'Unione procede ad effettuare controlli idonei, anche a campione, delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati, verificando l'attendibilità dei dati in esse contenute.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. e ii., nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, qualora ciò sia stato determinante ai fini della concessione dell'agevolazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti alla dichiarazione non veritiera e l'Amministrazione si attiva per il recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.
3. Indipendentemente dall'eventuale ottenimento dell'agevolazione richiesta, nel caso in cui si rilevi un mancato o non conforme pagamento della quota dovuta dall'utente, dopo 2 solleciti formali si procede ad attivare le procedure per la riscossione coattiva della stessa.
4. **In caso dai controlli effettuati risultino morosità relative ai servizi oggetto del presente regolamento, non risulta possibile richiedere la prestazione sociale agevolata fino al pagamento del debito. In caso di morosità inoltre si applica quanto previsto dal regolamento vigente di accesso e frequenza ai servizi scolastici di trasporto, ristorazione, pre e post scuola.**

Art. 11 – Trattamento dei dati

1. Per l'erogazione dei servizi di cui al presente Regolamento, l'Unione necessita dell'acquisizione dei dati personali degli utenti, che sono raccolti al momento dell'iscrizione e/o in altri momenti della procedura di accesso, previa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016. I dati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti e modalità volti alla concreta tutela dei dati.
2. Qualora necessario e/o opportuno per lo svolgimento delle funzioni istituzionali sopra dette, i dati potranno essere comunicati:
 - ad altri Servizi interni all'Unione Terre di Castelli, ugualmente tenuti alle disposizioni tutte inerenti il trattamento dei dati;
 - ad altri Enti pubblici, o che eseguono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, a loro volta titolari del trattamento per finalità istituzionali proprie, in caso di necessaria o opportuna condivisione;
 - a soggetti terzi, pubblici o privati, dei quali l'Unione si avvale o coi quali collabora mediante contratti, convenzioni, accordi, protocolli o simili, per l'espletamento di attività riconducibili alle finalità istituzionali dell'Unione. Detti soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzati da parte dell'Ente accordi, istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi, idonei a garantire il corretto trattamento dei dati, inclusa la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento";
3. In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, o di attività ispettiva nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti nelle forme previste dalla legge.
4. Al di fuori di quanto sopra detto, i dati non sono oggetto di comunicazione o diffusione e non possono essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.
5. I dati raccolti saranno trattati per il tempo necessario per il perseguimento delle finalità proprie della Struttura Welfare Locale e dello specifico procedimento per cui sono richiesti. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla archiviazione della documentazione amministrativa.
6. L'Unione riconosce e garantisce a chiunque abbia un interesse attuale e concreto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e documenti in possesso

dei servizi e degli uffici, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'Unione.

Art. 12 – Disposizioni di adeguamento automatico

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o di regolamento in materia. Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Art. 13 – Entrata in vigore e applicazione

2. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.09.2026 e si applica alle richieste di prestazione sociale agevolata pervenute per l'anno scolastico 2026/2027.

Art. 14 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni regionali e nazionali in materia.